

numero			Bellinzona
3058	cl	1	5 luglio 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale  
Dipartimento federale di giustizia e polizia  
Palazzo federale ovest  
3003 Berna

anticipata per email: [dora.bucher@sem.admin.ch](mailto:dora.bucher@sem.admin.ch) e  
[roman.bloechlinger@sem.admin.ch](mailto:roman.bloechlinger@sem.admin.ch)

### **Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri**

Gentile Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 26 aprile 2017 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

#### **1. Considerazioni generali**

Lo scrivente Consiglio ritiene di principio positive le modifiche proposte che vanno in direzione di migliorare i flussi lavorativi e permettono di incentivare l'integrazione nel mondo lavorativo di persone provenienti dal settore dell'asilo.

#### **2. Considerazioni su singoli aspetti**

##### **2.1 Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Oasi 2)**

Di principio l'Esecutivo cantonale concorda con l'autorità federale della necessità della modifica in parola dell'Oasi 2 in conseguenza degli intervenuti adattamenti nella LStr e nella LAsi rispettivamente di cui agli artt. 88 cpv. 1 LStr e 85 e seg. nLAsi. Nell'ambito di questa novella legislativa viene abrogato il contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro per i titolari di permessi di ammissione provvisoria, i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora, i quali continueranno a soggiacere al prelievo sui valori patrimoniali in loro possesso. Ne consegue che i relativi articoli di riferimento nell'Oasi 2 vanno adattati agli intervenuti adeguamenti legislativi.

### **2.1.1 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali e abolizione di quello sul reddito**

Il Consiglio di Stato saluta favorevolmente l'abolizione del prelievo del contributo speciale sul reddito ai sensi degli artt. 13 – 15 dell'Oasi 2 del 11 agosto 1999. Difatti per quei datori di lavoro che mostrano una certa sensibilità verso i richiedenti l'asilo dimostrandosi disposti ad assumerli, detto prelievo rappresenta un ulteriore onere amministrativo a cui far fronte. La sua abolizione porta con sé l'eliminazione di un ulteriore ostacolo burocratico, così da favorire in futuro una maggior disponibilità di posti di lavoro offerti a persone provenienti dall'ambito dell'asilo.

Parimenti la novella legislativa in oggetto, nel settore degli impieghi dai redditi modesti o nell'ambito degli impieghi a tempo parziale, rende più attrattive per gli impiegati le condizioni salariali in conseguenza delle diminuite deduzioni dalla busta paga. Di conseguenza la medesima contribuisce a una maggior accettazione di dette opportunità di lavoro con un conseguente minor intervento dell'assistenza sociale nella categoria degli asilanti.

Inoltre, per quanto attiene le implicazioni sull'aiuto sociale, si osserva che mediante l'abolizione del 10% delle trattenute sul salario conseguito, si intende favorire l'integrazione degli stranieri in ambito socio economico, in linea con quanto stabilito dall'art. 121a della Costituzione federale.

Va rimarcato che ai detentori di permesso N e F, oltre alla detrazione del 10% quale contributo speciale, si applica anche l'imposta alla fonte, ciò che può rendere meno attrattivo l'inserimento nel mondo del lavoro poiché, considerato che questa categoria di lavoratori si situa in una fascia di reddito medio/bassa, la differenza tra il salario percepito e la prestazione assistenziale erogata dal Cantone è minima, se non inesistente. La gestione di questa detrazione rappresenta inoltre un onere amministrativo supplementare a carico del datore. Tale cambiamento legislativo persegue due obiettivi: da un lato alleggerire il carico amministrativo e le spese dei datori di lavoro e dall'altro rendere più motivante l'inserimento nel mondo del lavoro.

La perdita finanziaria di 3,6 mio di franchi stimata con l'abolizione potrebbe essere compensata proprio grazie ai risultati della nuova politica volta a incentivare l'integrazione; da una stima effettuata, si valuta in ulteriori 200 persone all'anno inserite in ambito professionale.

Sulla base di quanto esposto, anche alla luce dell'aspetto dei prospettati vantaggi nell'ambito dell'intervento sociale, il Canton Ticino dichiara la sua adesione alla proposta di modifica.

### **2.2 Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OlntS)**

Nel complesso le modifiche legislative sono interamente condivise, e meglio: le nuove modalità di calcolo (in base alle decisioni effettive nel settore dell'asilo nel semestre precedente), e di un versamento semestrale della Somma forfettaria a favore dell'integrazione.

Inoltre, la restituzione dei contributi finanziari della Confederazione non utilizzati entro la fine di un PIC, a precise condizioni, dovrà avvenire alla fine dei due anni successivi. Questo periodo supplementare permetterà ai Cantoni di implementare e/o portare a termine i progetti previsti dal PIC, che per motivi diversi e non imputabili ai Cantoni non hanno raggiunto gli obiettivi fissati. Queste nuove disposizioni hanno anche il pregio di fare maggiore chiarezza sull'impiego dei contributi della Confederazione al termine di un PIC:


### **3. Considerazioni finali**

Come testé indicato, le modifiche di procedura vanno a favore dei Cantoni e delle persone coinvolte in ambito dell'asilo e per questo motivo sono sostenute dallo scrivente Consiglio.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni ([di-dir@ti.ch](mailto:di-dir@ti.ch));
- Dipartimento della sanità e della socialità ([dss-dir@ti.ch](mailto:dss-dir@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Sezione della popolazione ([di-sp.direzione@ti.ch](mailto:di-sp.direzione@ti.ch));
- Servizio per l'integrazione degli stranieri ([di-sis@ti.ch](mailto:di-sis@ti.ch));
- Ufficio sostegno sociale e inserimento ([dss-ussi@ti.ch](mailto:dss-ussi@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.